

L.R. 21-4-1999 n. 3

Riforma del sistema regionale e locale.

Sezione IV - Inquinamento acustico e atmosferico

Art. 121

Funzioni della Regione in materia di inquinamento atmosferico ⁽⁴⁷⁾

1. Ai sensi e nei limiti dell'art. 4 del *D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203*, la Regione, per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico:

a) determina criteri ed indirizzi per l'individuazione delle zone nelle quali è necessario limitare o prevenire l'inquinamento atmosferico e per la predisposizione di piani finalizzati alla prevenzione, conservazione e risanamento atmosferico;

b) determina, per le zone per le quali è necessario assicurare una speciale protezione, valori di qualità dell'aria più restrittivi di quelli fissati dalla normativa statale;

c) determina valori limite di emissione nonché particolari condizioni di costruzione e di esercizio per gli impianti produttivi e di servizio con emissioni in atmosfera;

d) definisce obiettivi e prestazioni dei sistemi di controllo e di rilevamento della qualità dell'aria e per l'organizzazione dell'inventario delle emissioni;

e) definisce linee di indirizzo per la gestione delle situazioni di emergenza conseguenti all'instaurarsi di particolari condizioni di inquinamento atmosferico secondo quanto disposto dalle vigenti normative statali.

NOTE:

(47) Con *Delib.G.R. 15 maggio 2001, n. 804* sono state approvate le linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli enti locali in materia di inquinamento atmosferico, di cui al presente articolo.